

Codice A2202B

D.D. 26 febbraio 2026, n. 246

LR n. 7/2015, art. 8 e DD n. 1750/2025 - Servizio Civile Regionale, Terza Edizione - annualità 2026. Approvazione modello contratto di servizio e modulo informativo posizione fiscale degli operatori volontari e delle operatrici volontarie.



ATTO DD 246/A22000/2026

DEL 26/02/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: LR n. 7/2015, art. 8 e DD n. 1750/2025 – Servizio Civile Regionale, Terza Edizione – annualità 2026. Approvazione modello contratto di servizio e modulo informativo posizione fiscale degli operatori volontari e delle operatrici volontarie.

Premesso che:

con LR n. 7 del 13 aprile 2015 è stato istituito il servizio civile regionale volontario, prevedendo all'art. 8 la possibilità di attivare progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione ed alla promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese finanziati, ai sensi dell'art. 11, con fondi a valere sul bilancio regionale;

con DGR n. 15-1464 del 4 agosto 2025 sono stati approvati i criteri e le linee di indirizzo per il finanziamento della Terza Edizione della misura servizio civile regionale volontario, annualità 2026, dei progetti di servizio civile regionale volontario ed è stato definito il compenso di natura non retributiva e il numero massimo degli/delle operatori/operatrici volontari/e da impiegare nei progetti di servizio civile regionale volontario;

con DD n. 1091 del 6 agosto 2025 sono stati approvati il bando per la presentazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale volontario – Terza Edizione, annualità 2026, le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti nonché i criteri per l'approvazione degli stessi;

con successiva DD n. 1200 del 4 settembre 2025 è stata disposta la rettifica del termine per la presentazione delle istanze progettuali da parte degli Enti iscritti all'Albo del servizio civile universale ed aventi almeno una sede operativa in Regione Piemonte;

con DD n. 1409 del 21 ottobre 2025 è stato costituito il Nucleo di valutazione delle istanze di cui al bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale volontario, di cui alla DD n. 1091 del 6 agosto 2025;

con DD n. 1592 del 21 novembre 2025 è stata approvata la graduatoria dei progetti di servizio civile regionale volontario annualità 2026, dalla quale risultano finanziabili n. 5 progetti per un totale di n.

55 giovani avviabili;

con DD n. 1750 dell'11 dicembre 2025 è stato approvato il bando per la selezione di 55 operatori volontari e operatrici volontarie da impiegare in progetti di servizio civile regionale volontario – Terza Edizione, annualità 2026, da realizzarsi in Piemonte;

Considerato che il bando per la selezione dei giovani, di cui alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, prevede all'art. 1 che ciascun operatore/operatrice volontario/a sottoscriva con la Regione Piemonte un contratto che definisce il trattamento giuridico ed economico connesso all'attività di servizio civile regionale svolta per la realizzazione dei progetti, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte con DD n. 1592 del 21 novembre 2025;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

- Modello di contratto di Servizio Civile Regionale, Allegato A;
- Modulo informativo posizione fiscale, anno 2026, Allegato B;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, Allegato C.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 "Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte" e, in particolare, l'art. 8 che prevede la possibilità di attivare progetti di servizio civile regionale, finanziati con i fondi di cui all'art. 11;
- DGR n. 15-1464 del 4 agosto 2025 "L.R. n. 7 del 13 aprile 2015 art. 6, comma 2, lett. b. Approvazione dei criteri e delle linee di indirizzo per il finanziamento della "Terza edizione" dei progetti di servizio civile regionale volontario a beneficio dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti." Spesa complessiva di euro 222.365,00, capitoli vari del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 alla Missione 12;
- DD n. 1091 del 6 agosto 2025 "LR n. 7/2015, art. 8 e DGR n.15-1464/2025/XII del 4 agosto 2025 - Approvazione del Bando per la presentazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale volontario, "Terza edizione", annualità 2026. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026: prenotazioni di spesa di complessivi euro 222.365,00, di cui € 220.440,00 sul cap. 179698/2026 ed € 1.925,00 sul cap. 113610/2026";
- DD. n. 1200 del 4 settembre 2025 "DD n. 1091/A2202B/2025 del 6 agosto 2025, Bando per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale volontario "Terza edizione" - Rettifica termine per la presentazione delle istanze progettuali da parte degli Enti iscritti all'Albo del servizio civile universale ed aventi almeno una sede operativa in Regione Piemonte";
- DD n. 1409 del 21 ottobre 2025 "Costituzione del nucleo di valutazione delle istanze di cui al bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale volontario, Terza

Edizione, annualità 2026. DGR n. 15- 1464/2025/XII del 4 agosto 2025 - DD n. 1091/A2202B/2025 del 6 agosto 2025 e DD n. 1200/A22000/2025 del 4 settembre 2025";

- DD n. 1592 del 21 novembre 2025 "DGR n.15-1464/2025/XII del 4 agosto 2025 - DD n. 1091/A2202B/2025 del 6 agosto 2025 e DD n. 1200/A22000/2025 del 4 settembre 2025. Bando per la presentazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale volontario, Terza Edizione - Approvazione della graduatoria dei progetti per l'anno 2026, da realizzarsi in Piemonte";
- DD n. 1750 dell'11 dicembre 2025 "LR n. 7/2015, art. 8 e DGR n. 15-1464 del 4 agosto 2025 - Approvazione del Bando per la selezione di 55 operatori volontari/operatrici volontarie da impiegare nei progetti di servizio civile regionale volontario - Terza Edizione, annualità 2026, da realizzarsi in Piemonte";
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA;

determina

di approvare, ai fini dell'avvio della Terza Edizione dei progetti di servizio civile regionale volontario - annualità 2026, in attuazione della DGR n. 15-1464 del 4 agosto 2025 e della DD n. 1750 in data 11 dicembre 2025, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente determinazione:

- Modello di contratto di Servizio Civile Regionale, Allegato A;
- Modulo informativo posizione fiscale, anno 2026, Allegato B;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, Allegato C.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TRA

la Regione Piemonte, di seguito indicata "Regione", avente sede presso Piazza Piemonte 1, Torino, CF 80087670016 rappresentata ai fini del presente contratto dal Dr. Livio Tesio, Direttore della Direzione Regionale Welfare, [REDACTED], domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino,

E

il/la Sig./Sig.ra C.F.
nato/a il a
e residente in - Via
di seguito indicato/a come operatore volontario

PREMESSO

che nel bando per la selezione di 55 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile regionale da realizzarsi in Piemonte, approvato con DD n. 1750 in data 11/12/2025 è stato inserito il progetto

.....

di seguito indicato come PROGETTO presentato da

.....

da realizzare presso

.....

di seguito indicato come Ente, da realizzarsi nella sede di

.....

che l'Ente, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 40/2017, ha effettuato le selezioni dei giovani da impiegare nel suddetto progetto e ha trasmesso alla Regione la graduatoria nell'ambito della quale l'operatore volontario risulta utilmente collocato;

che la Regione, sulla base della graduatoria presentata dall'Ente, dispone l'avvio del servizio del/della Sig..... nella data del.....

che il rapporto di servizio civile regionale si instaura, in analogia con quanto previsto per il servizio civile universale, dall'art. 16 del D.lgs. n. 40/2017, con la sottoscrizione di un contratto tra la Regione ed il giovane selezionato dall'Ente, in cui è indicata la data di inizio del servizio attestata dal Responsabile dell'Ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni;

che i rapporti tra enti ed operatori volontari sono disciplinati dalle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale" approvate con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 859/2025 del 1° agosto 2025 (di seguito "Disposizioni");

che la Regione ha facoltà, per tutto il periodo di realizzazione del progetto in questione, di svolgere controlli a campione circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a prestare servizio civile regionale, specificamente previsti dall'art. 2 del Bando per gli operatori volontari approvato con DD n. 1750 in data 11/12/2025, e di adottare gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari;

che, ai sensi dell'art. 8 comma 8 della LR n. 7/2015, l'attività svolta nell'ambito del progetto non determina in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né con l'ente presso il quale svolge il servizio civile né con la Regione Piemonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto)

Il contratto di servizio civile regionale definisce il trattamento giuridico ed economico connesso all'attività di servizio civile regionale svolta dall'operatore volontario presso l'ente accreditato all'albo SCU per la realizzazione del progetto approvato e finanziato dalla Regione Piemonte con DD n. 1592 del 21/11/2025 nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

ART. 2

(Decorrenza e durata del contratto – orario e modalità di svolgimento del servizio civile regionale)

Il presente contratto ha decorrenza dal..... e termina il

Ai sensi della DD n. 1750 dell'11 dicembre 2025, l'orario di servizio settimanale dell'operatore volontario è pari a 25 ore ed è articolato su 5 giorni di servizio a settimana.

Nel computo delle ore di servizio settimanale rientrano i giorni di permesso, malattia, maternità, infortunio e le festività nazionali/regionali.

L'operatore può rinunciare in qualunque momento al servizio civile presentando per iscritto all'Ente le proprie dimissioni, senza obbligo di preavviso.

Le modalità operative dell'attività di servizio civile regionale sono dettagliatamente indicate nel progetto.

ART. 3

(Trattamento economico)

L'operatore volontario, per l'attività prestata, percepisce un assegno mensile lordo di 501,00 euro, corrispondente all'importo giornaliero di 16,7 per 30 giorni convenzionali.

A eccezione della prima mensilità, che sarà corrisposta singolarmente entro fine maggio 2025, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale e verranno corrisposti il giorno 27 del secondo mese successivo alla conclusione del bimestre cui i pagamenti si riferiscono.

Gli assegni attribuiti all'operatore volontario costituiscono, ai soli fini fiscali, un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lettera c) del TUIR 917/86 e vengono certificati attraverso il rilascio della Certificazione Unica.

Ai fini della corresponsione dell'assegno mensile, l'operatore volontario è tenuto a compilare il modulo concernente la propria posizione fiscale, allegato al presente contratto.

Sono a carico dell'Ente i costi derivanti dalla formazione generale e specifica.

ART 4

(Copertura assicurativa)

La Regione Piemonte provvede alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto.

In caso di infortunio, occorso durante l'orario di servizio o in itinere, i giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettanti all'operatore volontario nell'arco dello svolgimento del servizio e allo stesso spetta l'intero trattamento economico per tutto il periodo della prognosi. Il periodo di assenza è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.

Non sussiste l'obbligo di denuncia all'INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa a carico della Regione Piemonte.

Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l'operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, di cui viene consegnata copia al momento dell'avvio al servizio.

ART. 5

(*Permessi*)

L'operatore volontario, durante l'espletamento del servizio, può usufruire, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 4.4 delle "*Disposizioni*", per esigenze personali, di permessi ordinari retribuiti per un massimo di 13 giorni e di "permessi straordinari" da considerare come giorni di servizio prestato e, pertanto, retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso ordinario, provvedendo a fornire adeguata documentazione.

Ai sensi dell'art. 4.4.2.1 delle "*Disposizioni*" all'operatore volontario competono i seguenti permessi straordinari senza limitazione di fruizione:

- 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- 1 giorno per la donazione di emocomponenti (plasma e piastrine), che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a 14 giorni per il plasma e a 6 volte l'anno per le piastrine;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
- un numero massimo di 15 giorni, fruibili anche in maniera frazionata, per cure connesse ad un'invalidità civile riconosciuta con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, da comprovare con la presentazione della certificazione del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti l'esigenza delle cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e, successivamente, con la documentazione attestante l'effettiva fruizione delle cure stesse;
- 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'Autorità giudiziaria;
- fino a 3 giorni al mese in caso sia in una condizione di disabilità o assista un familiare disabile grave, che sia, rispetto all'operatore volontario, coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 6 della legge 104 del 1992;

- un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
- 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
- un massimo di 3 giorni in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con l'operatore volontario risulti da certificazione anagrafica;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
- un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
 - 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
 - 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio.

In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l'esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

- i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati; se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio, secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
- nel caso l'operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
- le giornate in cui l'operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

Ai sensi dell'art. 4.4.2.2 delle "Disposizioni" l'operatore volontario può fruire di ulteriori 15 giorni di permesso straordinario da comprovare, successivamente al loro utilizzo, con idonea documentazione al ricorrere delle fattispecie di seguito elencate:

- 1 giorno per visita medica specialistica, in numero massimo di due giornate durante il periodo di svolgimento del servizio;
- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto da comprovare, successivamente, con la presentazione della documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova;
- 1 giorno per ogni Esame di corsi post-laurea;
- 1 giorno per la partecipazione a concorsi pubblici, fino ad un massimo di 5, da comprovare con la presentazione della documentazione attestante la convocazione e, successivamente, della documentazione attestante l'effettiva partecipazione al concorso;
- 1 giorno per la discussione della tesi di laurea;
- 1 giorno per ogni prova in cui si articola l'esame di maturità;
- 1 giorno per l'esame di ammissione ad un corso di studi, sia esso ordinario, specialistico o di qualunque altra natura;
- 1 giorno per la prova di ammissione a dottorati e a Master e/o percorsi di specializzazione post-laurea;
- 5 giorni in occasione del matrimonio;
- 5 giorni riservati agli operatori volontari che sono diventati padri, da usufruire entro il quinto mese dalla nascita del figlio, previa produzione del certificato di nascita;
- 1 giorno per visite mediche riguardanti i figli;

- un numero massimo di 15 giorni per malattia dei figli, fino al compimento del terzo anno di età, comprovata da certificato del pediatra.

Per la fruizione dei permessi ordinari e straordinari, l'operatore volontario è tenuto a rispettare gli adempimenti indicati all'art. 4.4.4 delle *"Disposizioni"*.

Ai sensi dell'art. 7.3.2 delle *"Disposizioni"*, il superamento da parte dell'operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso ordinario di cui all'art. 4.4 comporta l'esclusione dello stesso dal servizio. L'eventuale superamento dei giorni di permesso straordinario con limitazione di fruizione determina l'esclusione dell'operatore volontario laddove abbia già esaurito i giorni di permesso ordinario.

ART. 6 (Malattie)

L'operatore volontario, durante l'espletamento del servizio, può assentarsi per malattia, comprovata da relativa certificazione medica rilasciata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 4.3 delle *"Disposizioni"* per un massimo di 10 giorni, senza decurtazione del trattamento economico di cui all'art. 3.

Tuttavia l'operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

Ai sensi 7.3.2 delle *"Disposizioni"*, il superamento, da parte dell'operatore volontario, del numero massimo di giorni di malattia consentiti (retribuiti e non) comporta l'esclusione dal servizio civile regionale.

L'operatore volontario, in caso di malattia, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, entro 48 ore, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale. Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all'INPS, in quanto il rapporto di servizio civile universale non è configurabile come rapporto di lavoro e, quindi, l'operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente pubblico.

ART. 7 (Guida di automezzi)

È consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di Servizio Civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati.

È consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'Ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell'insufficienza dei mezzi dell'Ente, del numero degli operatori volontari e degli interventi).

In tal caso occorre che vi sia:

- da parte degli Enti, una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che gli operatori volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (a titolo esemplificativo, spesa per il carburante, i pedaggi autostradali, i parcheggi etc.), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;
- da parte degli operatori volontari, la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'Ente.

I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dalla Regione ai sensi dell'art. 4 del presente contratto.

L'Ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dalla Regione o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

ART. 8

(Diritti dell'operatore volontario)

L'operatore volontario ha diritto:

- al trattamento economico, alla fruizione dei giorni di permesso ordinario e straordinario retribuiti e dei giorni di malattia di cui agli artt. 3, 5 e 6 del presente contratto, nonché alla tutela della maternità di cui all'art. 4.6 delle "Disposizioni";
- alla copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del servizio;
- alla formazione, articolata in formazione generale e specifica, della durata prevista dal progetto e secondo le modalità ivi previste;
- ad essere impiegato nel rispetto della sua dignità e personalità;
- ad essere impiegato esclusivamente nelle attività indicate nel progetto e presso la sede di attuazione prevista;
- ad essere impiegato nel rispetto dell'orario previsto dal progetto;
- al rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio civile regionale, qualora lo stesso sia stato effettuato per l'intero periodo indicato all'art. 2 del presente contratto e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi di servizio.

ART. 9

(Doveri dell'operatore volontario)

L'operatore volontario, nello svolgimento del servizio, è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, disciplina e correttezza ed a partecipare con impegno e collaborazione alle attività volte alla realizzazione del progetto, secondo i compiti assegnatigli con la massima cura e diligenza.

In particolare, l'operatore volontario ha il dovere di:

- presentarsi presso la sede dell'Ente accreditato nel giorno indicato all'articolo 2 del presente contratto;
- comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile regionale;
- comunicare tempestivamente all'Ente l'assenza dal servizio per qualunque motivo essa avvenga; in caso di malattia e di avvio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, trasmettere tempestivamente la relativa certificazione medica rilasciata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli articoli 4.3.2 e 4.6.1 delle "Disposizioni";
- seguire le indicazioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, impartite dall'operatore locale di progetto;
- partecipare alla formazione generale e specifica relativa alle attività previste dal progetto per il numero di ore indicate nello stesso;
- rispettare l'articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile regionale prevista dal progetto;
- non assentarsi dalla sede di assegnazione durante l'orario di svolgimento delle attività di servizio civile, senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
- concordare preventivamente con l'operatore locale di progetto i giorni di permesso;
- rispettare i luoghi di servizio e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione ed astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- avere cura dei mezzi e degli strumenti che ha a disposizione durante lo svolgimento del servizio;

- astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
- astenersi dall'adottare comportamenti che determinano un danno grave all'Ente, alla Regione Piemonte o a terzi.

ART. 10

(Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

In caso di violazione dei doveri di cui all'art. 9 del presente contratto, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, all'operatore volontario sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

1. rimprovero scritto;
2. decurtazione dell'assegno di servizio civile, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
3. esclusione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

All'operatore volontario responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 11

(Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno per un importo pari a un giorno di servizio).

Le sanzioni disciplinari dal minimo del rimprovero scritto al massimo della decurtazione dell'assegno di servizio civile per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui commi 2 e 3 dell'art. 10, per:

1. mancato rispetto dell'articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile prevista dal progetto;
2. allontanamento dalla sede di assegnazione durante l'orario di servizio senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
3. inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente dell'assenza dal servizio per qualunque motivo;
4. condotta non conforme ai principi di correttezza e di collaborazione nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
5. negligenza nella cura dei luoghi, dei mezzi e degli strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

ART. 12

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio).

La sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica all'operatore volontario per:

1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile per un importo pari a un giorno di servizio;
2. partecipazione ai corsi di formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 90% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento. Se la percentuale fosse inferiore al 70% si applica quanto previsto dall'art. 13, lettera b);
3. condotta costantemente inadeguata o comportamenti non collaborativi tali da impedire o ritardare la realizzazione del progetto ovvero arrecare pregiudizio agli utenti;
4. rifiuto ingiustificato di ottemperare alle indicazioni e alle direttive fornite dall'operatore locale di progetto, finalizzate alla realizzazione del progetto;
5. divulgazione di dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
6. reiterata inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente dell'assenza dal servizio per qualunque motivo.

ART. 13

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della cessazione dal servizio).

La sanzione disciplinare della cessazione dal servizio civile si applica all'operatore volontario per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- b) partecipazione alla formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 70% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento;
- c) condotta da cui derivi un danno grave all'ente, alla Regione Piemonte o a terzi;
- d) comportamenti integranti ipotesi di reato che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità dell'ente;
- f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

ART. 14

(Procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10 del presente contratto sono adottate, previa contestazione scritta degli addebiti e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati, dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD), di cui al successivo art. 15.

La contestazione è effettuata tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'UPD, sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso in ordine al comportamento dell'operatore volontario che si presume costituisca

violazione dei doveri di cui al precedente articolo 10.

La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'operatore volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

Il procedimento disciplinare deve concludersi non oltre 60 giorni dall'avvio, così come previsto dal D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte dell'operatore volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare le fasi del procedimento; contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'operatore volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

La suddetta procedura non si applica nei casi di sospensione dell'operatore volontario dal servizio per superamento del numero massimo di giorni di permessi ordinari e straordinari. In tale ipotesi l'Amministrazione regionale, ricevuta la segnalazione dell'ente circa il superamento del periodo di assenza consentito, dispone la sospensione dal servizio dell'operatore volontario, il quale, entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento, può presentare documentazione valida per contestare quanto segnalato dall'ente.

ART. 15

(Ufficio per i Procedimenti Disciplinari)

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli operatori volontari e a esprimere parere conclusivo in merito.

L'Ufficio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

L'Ufficio, istituito presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale, è composto da:

- il Dirigente del Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di Presidente;
- un Rappresentante dell'Ente SCU titolare del progetto;
- l'Operatore Locale di Progetto assegnato alla sede di servizio dell'operatore volontario nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare.

ART. 16

(Trattamento dei dati personali)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore volontario acconsente, per gli effetti di legge, al trattamento dei propri dati personali e particolari, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

ART. 17

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. nonché ai provvedimenti di normazione secondaria in materia.

Il contratto, debitamente firmato dall'operatore volontario e con l'indicazione in calce, a cura del responsabile dell'Ente SCU titolare del progetto o suo delegato, della data di effettiva presentazione in servizio, deve essere restituito alla Regione, per la relativa sottoscrizione, tramite la procedura informatica Helios Piemonte.

IL DIRETTORE REGIONALE

L'OPERATORE VOLONTARIO

Visto il Responsabile dell'Ente Servizio Civile
titolare del progetto o suo delegato

Data

**SERVIZIO CIVILE REGIONALE ART. 50 C.1 LETT. C) TUIR 917/86
MODULO INFORMATIVO anno 2026**

RECAPITO TELEFONICO.....

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME:..... NOME :

C. F. :

NATO/A : PROV.: (.....) IL:.....

RESIDENTE INProv.CAP.....

VIA.....N.....

Mail (no pec)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

INFORMAZIONI INERENTI LA POSIZIONE FISCALE:

☐ richiede, non essendo già applicate da altro datore di lavoro, che vengano applicate le detrazioni di lavoro dipendente ed assimilati ai sensi dell'art. 13 Tuir

☐ richiede, che **NON** vengano applicate le detrazioni di lavoro dipendente ed assimilati

STATO CIVILE:.....

Se coniugato indicare cognome e nome , data e luogo di nascita e codice fiscale del coniuge

(anche se non fiscalmente a carico)

Dati del coniuge: COGNOME:..... NOME : C. F. : NATO/A :PROV.: (.....) IL:.....
--

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

di aver diritto, non essendo già applicate da altro datore di lavoro, alle seguenti detrazioni:

☐ per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Dati del coniuge: COGNOME:..... NOME : C. F. : NATO/A :PROV.: (.....) IL:..... Data del matrimonio.....
--

☐..... per il primo figlio in mancanza del coniuge

☐..... per n° _____ figlio o altre persone a carico al 100% (*) derivante da sentenza SI NO

☐..... per n° _____ figlio o altre persone a carico al (indicare la percentuale) _____%

☐..... per n° _____ figli che portatori di handicap al _____ %

1. Cognome e nome _____ - Luogo e Data di nascita

Codice Fiscale _____

2. Cognome e nome _____ - Luogo e Data di nascita

Codice Fiscale _____

Titolo di Studio:

.....
.....

CHIEDE che le erogazioni avvengano secondo le seguenti modalità:

☐ accredito conto corrente a me intestato

banca/posta

filiale/agenzia di

I B A N

		cin	ABI				CAB				Numero conto corrente											

SI IMPEGNA

a comunicare ogni variazione riguardante i dati contenuti nella presente dichiarazione, esonerando il datore di lavoro/committente da ogni responsabilità.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

A norma del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza con la presente il trattamento da parte della Regione Piemonte dei dati contenuti nel presente modulo informativo anche ai fini del loro inserimento in dichiarazioni fiscali e previdenziali obbligatorie per legge, dando atto di essere stato previamente informato dei propri diritti.

Data.....

FIRMA.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Signora/e,

la informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Welfare della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Welfare della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- L'acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Welfare della Regione Piemonte;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico.
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previste dalla legge;
 - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
 - Regione Piemonte, nelle sue articolazioni di Settore, per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
 - Enti di servizio civile iscritti all'Albo SCU e titolari dei progetti di servizio civile regionale di cui alla DD n. 154/A2202A/2023 del 2/8/2023;
 - Compagnia Assicurativa che gestirà gli eventuali sinistri degli operatori volontari che si verificheranno nel corso del servizio.

Ogni interessato potrà esercitare i diritti, previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché

l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti, di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.